



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA DEL
LAVORO

Area della Contrattazione
Politiche Industriali
Politiche del Lavoro

Roma, 9 maggio 2024

*A tutte le Strutture
Loro Sedi*

Al Coordinamento Nazionale Immigrazione

Care compagne e cari compagni,
è stato pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 n° 105 il Decreto Ministeriale, che si allega, sull'aggiornamento della lista dei paesi cosiddetti sicuri di provenienza delle/dei richiedenti di protezione internazionale.

I nuovi paesi aggiunti sono Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka.
Da tali paesi si è registrato un aumento della richiesta di protezione internazionale da parte di loro cittadini, ad esempio (dati 2023 su 2022) Perù con un aumento di 397%, Colombia 354%, Egitto 228% e Bangladesh 115%.

Attualmente l'elenco dei Paesi di origine sicuri è così composto:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze per i richiedenti asilo provenienti da un Paese incluso nella lista sono molto rilevanti in relazione alla possibilità di far valere con efficacia il proprio diritto di asilo, con una forte limitazione del diritto di difesa e del diritto a rimanere nel territorio dello stato fino all'esame completo della domanda, in deroga ai principi generali affermati nella direttiva UE e nella legge di recepimento della direttiva.

Le procedure per l'esame delle domande sono accelerate in funzione di un rapido respingimento: tempi strettissimi per audizione e decisione della Commissione territoriale, per l'impugnazione del provvedimento di rigetto, mancanza di effetto sospensivo automatico dell'impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale.

Vale la pena ricordare che Il decreto ministeriale è fonte normativa secondaria e deve rispettare tanto le fonti sovraordinate, come la Costituzione e la normativa della UE e le convenzioni internazionali sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; pertanto, il giudice dovrà prevedere la necessità di una verifica della effettiva sicurezza del Paese da parte dell'autorità giudiziaria sulla base dei criteri indicati nella norma.

Quel che emerge dall'esame del provvedimento è la scelta politica di un così ampio allargamento dell'elenco al fine di costituire i presupposti giuridici per l'attuazione del protocollo con l'Albania,

tenuto conto che in quel protocollo si prevede che lì potrebbero essere trattenuti solo i richiedenti asilo provenienti appunto da Paesi di origine sicura.
Nel dare evidenza alla nostra valutazione di criticità e contrarietà valuteremo ogni iniziativa anche di natura giuridico-legale sia sui presupposti di legittimità del decreto sia in termini di tutela delle persone per gli effetti che produrrà.

Un caro saluto.

Fabrizio Spinetti – Kurosh Danesh
Immigrazione

Nicola Marongiu
Coordinatore Contrattazione e Politiche del Lavoro

00198 Roma
Corso d'Italia, 25
Tel. 06/8476.505
e-mail areacontrattazione@cgil.it

Affiliata alla
Confederazione
Europea dei Sindacati
(CES)
e alla Confederazione
Internazionale
dei Sindacati (ITUC-CSI)